

N. 11662/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08814/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8814 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Chiara Masci, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Pellegrini, Giovanni Pravisani, Giuseppina Ferro, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Vittoria Colonna, 40;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domiciliario;

nei confronti di

Simona Branchi;

per l'annullamento

della nota del D.G. MIUR - Ufficio Scolastico per la Toscana, datata 7 aprile 2014, prot. AOODRTO/4994 con la quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso a posti di docente bandito con D.D.G. MIUR n. 82 del 24 settembre 2014, nonché degli altri atti indicati nel ricorso introduttivo;

e con motivi aggiunti notificati il 26 settembre 2014

del verbale del 26 agosto 2014 con cui l'USR per la Toscana ha attestato che la ricorrente è collocata in graduatoria definitiva scuola primaria in posizione 165 e che le viene accantonato un posto nella parte in cui non ha immesso in ruolo la interessata assegnandole un posto nonché di ogni altro atto connesso, presupposto antecedente e consequenziale ivi compreso il provvedimento a prot. A00DRTO 7704 dell'11 giugno 2014 con cui l'USR per la Toscana ha approvato la graduatoria definitiva di merito per la Scuola Primaria, formata secondo l'ordine del punteggio finale in cui la ricorrente risulta esclusa/inserita con riserva in pendenza di ricorso giurisdizionale; e di tutti gli atti nell'epigrafe dei motivi aggiunti indicati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso si presenta suscettibile di accoglimento avuto riguardo alla recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione VI, 17 settembre 2014, n. 4723 che ha riformato il precedente reiettivo adottato dalla sezione su identica fattispecie (docente in possesso di diploma linguistico conseguito presso Istituto Magistrale a seguito di corso sperimentale quinquennale esclusa dal concorso di cui al d.d.g. n. 82 del 2012): sentenza 18 luglio 2014, n. 7838;

Ritenuto che ancorchè con i motivi aggiunti la ricorrente impugni la graduatoria per l'insegnamento nella scuola primaria redatta dall'USR per la Toscana nella quale è collocata con riserva al posto 165, come in epigrafe indicato, la stessa debba integrare il contraddittorio in via telematica dato l'elevato numero di controinteressati, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella

seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”;

6.- l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l'eliminazione della riserva dalla posizione della ricorrente nella graduatoria in epigrafe indicata e l'inserimento nella pristina posizione pleno iure;
- autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 gennaio 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)